



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINANZA SINDACALE n. 01/2022

Oggetto: ordinanza a carico del Sig. Donnarunna Giuseppe.

IL VICE SINDACO

Premesso che l'art. 50 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL – D.Lvo. n. 267/2000 e ss.mm.) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e che il comma 5 della citata disposizione prevede, in particolare, che in caso di emergenze sanitari o pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con tingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco;

Considerato che:

- in data 15.10.2020, il sig. Giuseppe Donnarumma, nato ad Anacapri il 17/11/1955 e residente alla Via Veterino n. 18, veniva diffidato dal Comando Polizia Municipale a custodire adeguatamente i cani posseduti onde evitare probabili situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
- in data 12.10.2021, un cittadino residente in Via Vecchia Grotta Azzurra segnalava al Comando di Polizia Municipale di Anacapri la presenza, presso via Veterino di due cani di grossa taglia di razza rottweiler che “seminavano il panico tra gli abitanti della zona costringendo le persone a non uscire dalle proprie abitazioni”;
- in seguito a tale segnalazione, una volta appurato che i cani appartenessero al sig. Donnarumma Giuseppe, il Comando di Polizia Municipale di Anacapri lo ha diffidato nuovamente con nota prot. n. 17438 dello 02.11.2021 ed ha emesso due verbali per la violazione degli artt. 672 c.p., 49 e 58 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- successivamente, in data 04/12/2021, gli stessi rottweiler, incustoditi, si erano resi responsabili di un'aggressione letale nei confronti di un gatto di proprietà del Sig. Savarese (prot. n. 876 del 05/12/2016 Servizio Veterinario ASL Napoli 1 Centro) ed a proposito e in merito alla stessa, il Sig. Donnarumma Giuseppe dichiarava: *“Per loro istinto i miei cani hanno da sempre mostrato una chiara ostilità contro i gatti e piccoli roditori selvatici nonché uccellini”*;

Accertato che il Sig. Donnarumma Giuseppe è proprietario di quattro cani, razza rottweiler che evadono regolarmente dalla sua proprietà, come testimoniato dalle numerose segnalazioni dei concittadini tanto che sono stati intercettati, non solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui vivono, ma anche a distanze notevoli, suscitando non poca paura nei passanti;

Vista la segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Anacapri, trasmessa per competenza all'ASL Napoli Centro – U.O.C. Sanità Animale e Presidio Ospedaliero Veterinario (prot. n. 0281951/e del 16/12/2021) e concernente un recente episodio, avvenuto in data 15/12/2021, quando due cani, razza rottweiler, appartenenti al Sig. Donnarumma Giuseppe ancora una volta, sfuggiti al suo controllo, si introducevano nella proprietà della Sig.ra Ferraro Maria e aggredivano due equini (asini) ivi presenti e che il Sig. Donnarumma Giuseppe, in merito, dichiarava: *“Non ero presente al momento dell'aggressione e che, pertanto, non so quale dei miei cani si sia reso effettivamente*



COMUNE DI ANACAPRI

responsabile della stessa“, appare evidente che gli stessi cani, per negligenza ed incuria del proprietario, o, semplicemente, per inadeguati o assenti sistemi di detenzione, vagano liberamente sul suolo pubblico e privato, privi di guinzagli e museruole, rappresentando un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché causa di problemi di carattere igienico sanitario;

Considerato che, il Sig. Donnarumma Giuseppe, in qualità di proprietario di n. 4 cani di razza rottweiler, è sempre responsabile del benessere, del controllo e dalla corretta conduzione degli stessi e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dagli animali stessi, come stabilito dalle normative vigenti in materia;

Visto:

- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” e ss.mm.;
- l'art. 9 della Legge Regionale 11/04/2019 n. 3: ““disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo” e successivo Regolamento di attuazione n. 1/2021;

Letta la relazione del giorno 28 dicembre 2021, redatta dai Veterinari della ASL Napoli 1 Centro e del Centro Regionale Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) relativa alla valutazione comportamentale dei cani di che trattasi nella quale **“si ravvisa per tutti gli animali la presenza di una forma di aggressività definita interspecifica prettamente di tipo predatorio, aggravata dalla dinamica di branco, incontrollata con morsi multipli, trattenuto, finanche laceranti verso più di una vittima (asini) con alterazione delle fasi del comportamento”**

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione di una ordinanza sindacale con tangibile ed urgente allo scopo di ottenere principalmente due obiettivi:

- un miglioramento e preciso controllo dei cani;
- una diminuzione del loro numero.

Per tutto quanto sopra:

ORDINA

- **al Sig. Donnarumma Giuseppe**, a sua cure e spese, di provvedere, ad horas, a delimitare, mediante recinzione, un'apposita area dove ospitare e custodire i cani. La recinzione:
 - **deve essere** di natura tale da non poter essere in alcun modo elusa dai cani e, se di rete metallica, deve essere di adeguata resistenza tale da non poter essere facilmente danneggiata;
 - **non deve** essere di altezza inferiore ai due metri, interrata di almeno 50 cm. e prevedere idonei dissuasori interni antiscavalco.
 - **se costituita** da grate metalliche lo spazio tra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire morsi attraverso le stesse e tale precauzione deve essere adottata almeno fino all'altezza di 1,50 mt..
 - **tale spazio** deve essere munito di un cancello ad apertura e chiusura manuale, in modo da non consentire l'incidentale apertura dello stesso, neanche da terze persone, con possibilità di fuga dei cani.



COMUNE DI ANACAPRI

Le opere di cui sopra andranno realizzate nel rispetto delle norme urbanistiche-edilizie vigenti, in ogni modo verificate dai componenti uffici comunali;

- **l'allontanamento** ed affido dei cani LEON mc. 380260044000677 ed HIRO mc. 380260002765255 finalizzata all'impedimento di ulteriori nascite, così da limitarla presenza di due soli cani all'interno della proprietà del Sig. Donnarumma Giuseppe. A riguardo, il C.R.I.U.V., valutata l'eccezionalità del caso, si propone di offrire gratuitamente codesti interventi chirurgici da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero Veterinario ASL Napoli 1 Centro;
- **gli obblighi** in capo al Sig. Donnarumma Giuseppe, previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolinità pubblica dall'aggressione dei cani" e ss.mm., riferiti alla necessità di un percorso riabilitativo di tipo comportamentale per i cani de quo, stante la non precisa attribuzione della pericolosità effettiva ad uno o più cani, sono differibili e oggetto di una successiva valutazione a distanza di almeno mesi 6 (sei) dalla notifica della presente ordinanza sindacale.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata al Sig. Donnarumma Giuseppe e trasmessa:
 - **al Signor** Prefetto della provincia di Napoli;
 - **al Comando** della Polizia di Stato di Capri;
 - **al Comando** dei Carabinieri di Anacapri;
 - **al Comando** di Polizia Locale, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Dalla casa comunale, Anacapri li, 17 gennaio 2022.

IL VICE SINDACO
(Francesco Cerrotta)